



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE  
DELL' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

## **1. L'Agenzia**

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominata "Agenzia") è stata istituita dalla Legge 11 agosto 2014 n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", nel quadro dell'ordinamento generale sulle agenzie pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300. Essa funzionalmente operante dal 1 gennaio 2016.

Sorta come una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione, con l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo, all'Agenzia è stato affidato il compito di agire come piattaforma tecnico-operativa del sistema italiano della cooperazione, rafforzandolo e rendendolo più efficace nella lotta alla povertà, la promozione della pace, la difesa dei diritti e la costruzione dello sviluppo sostenibile.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI. Gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa contabile e finanziaria.

Il fine istituzionale dell'Agenzia consiste nell'attuare le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Italia sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, svolgendo le necessarie attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale.

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di vigilanza e indirizzo del Ministro e del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'assetto organizzativo e più in generale il funzionamento dell'Agenzia è disciplinato dallo Statuto (Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015) il quale ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, dal Regolamento di organizzazione, dal Regolamento di Contabilità. In via più generale, esso rinvia ai principi delle Leggi n. 241/1990 e Decreto Legislativo n. 165/2001 (con successive modifiche).

L'ordinamento professionale del personale alle dipendenze dell'agenzia è disciplinato dalla normativa sul pubblico impiego 165/2001 e dalle disposizioni dei contratti collettivi. La dotazione organica dell'agenzia è determinata in 200 unità in sede centrale e 100 nelle sedi estere.

## **2. Il Codice etico e di comportamento**

Secondo il comma 10, dell'art.17 della legge richiamata, l'Agenzia adotta il proprio codice etico e, secondo l'art.20 del DM 113 del 20 luglio 2015 c.d. Statuto dell'Agenzia, adotta un codice di comportamento cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva.

Il Codice, pertanto, secondo la normativa speciale di riferimento, è etico e di comportamento.

In ogni caso, esso è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013 ed in conformità all'art. 54 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (d.lgs. 165/01).

Gli articoli che lo compongono integrano il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adeguando le previsioni normative alla particolare struttura dell'Agenzia ed al personale che ne fa parte.

Si è, altresì, tenuto in debita considerazione il Codice di Comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, fatta salva la dimensione più snella dell'Agenzia e alla funzione tecnico-operativa che questa ricopre secondo il tenore della legge istitutiva. Proprio in conformità con l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 17 della legge 125/2014, per garantire la complementarietà con il codice MAECI, è stato previsto un articolo *ad hoc*, il 24 – “*Norma di coordinamento*”, che contempla, in caso di vuoto normativo dell'odierno Codice ossia di mancanza di previsione espressa, la possibilità di far riferimento a quello adottato dal Ministero vigilante.

Si è tentato di utilizzare per il Codice un linguaggio il più semplice e chiaro, ricordando che lo stesso è applicabile anche al personale non italiano che potrebbe venire a trovarsi in rapporto di lavoro continuativo, non continuativo od occasionale specialmente con le Sedi estere dell'Agenzia o appartenente a personale delle organizzazioni profit e non-profit che beneficiano dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

Infine la redazione del Codice ha tenuto conto della nuova Raccomandazione OCSE sul tema dell'anticorruzione nella cooperazione allo sviluppo (Recommendation for Development Cooperation Actors on Managing the Risk of Corruption”, C(2016)156, adottata dal Consiglio dell'OCSE il 16 novembre 2016), e in particolare della Sezione III.1 “Code of Conduct”.

### **3. I singoli articoli**

Il Codice si compone di 25 articoli.

#### *Articolo 1 - Missione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*

Definisce la natura giuridica dell'Ente e l'ambito di operatività e definisce la sfera dei destinatari del provvedimento

#### *Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione*

Definisce le ragioni della codificazione e la centralità dello stesso nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione, anche con espresso rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n.62, le cui disposizioni vengono estese a quanto non espressamente disposto dal presente Codice.

#### *Articolo 3 - Principi generali*

Definisce i principi e le modalità di condotta che il personale ed i terzi che con quello si rapportano sono tenuti a rispettare, con particolare evidenza del ruolo pubblico che l'Agenzia esercita.

#### *Articolo 4 - Regali, compensi e altre utilità*

Disciplina in dettaglio il principio che vieta al personale di accettare regali, vantaggi o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, stabilendo, in coerenza con il Codice generale e la delibera CIVIT n. 75/2013, il valore massimo di questi ultimi e le modalità di utilizzazione dei regali di valore superiore anche in relazione alle diverse realtà economiche dei Paesi di accreditamento. La disposizione ribadisce, inoltre, il divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati, privati, da società partecipate e controllate, nonché da enti pubblici economici che abbiano avuto nel triennio precedente interessi economici significativi in decisioni o attività dell'Agenzia.

#### *Articolo 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni*

Definisce la modalità di comunicazione da parte del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazione, ad esclusione dei partiti politici e sindacati, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

#### *Articolo 6 - Conflitti di interesse*

Riguarda la comunicazione dei rapporti finanziari e i conflitti d'interesse con soggetti con i quali siano intercorsi rapporti di collaborazione o con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio. La previsione normativa regola il comportamento cui è tenuto il dipendente che si trovi in situazione di conflitto di interessi nonché la procedura e gli atti del responsabile dell'ufficio che conseguono a tale dichiarazione.

#### *Articolo 7 - Prevenzione della corruzione*

Disciplina il comportamento del dipendente nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. Stabilisce specifici doveri di collaborazione da parte del personale nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e regola la procedura di segnalazione relativa al verificarsi di situazioni illecite di cui il dipendente venga a conoscenza, prevedendo anche le garanzie di tutela per il denunciante.

#### *Articolo 8 - Riservatezza*

Definisce il trattamento e la protezione dei dati personali e l'obbligo di astensione alla divulgazione.

#### *Articolo 9 - Tutela dell'immagine dell'amministrazione*

Definisce gli ambiti entro i quali tutto il personale è tenuto all'obbligo di astenersi da comportamenti lesive del prestigio e dell'immagine dell'Agenzia nonché dichiarazioni non autorizzate riguardanti informazioni che non siano pubbliche.

#### *Articolo 10 - Incarichi esterni*

Definisce gli obblighi cui è tenuto il personale con incarichi di collaborazione esterna.

#### *Articolo 11 - Rapporti con il pubblico*

Riguarda i rapporti del personale con i soggetti esterni e con l'utenza. Vengono fornite significative indicazioni circa le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico e/o le altre amministrazioni. Nei rapporti con il pubblico, il personale deve tendere ad instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo. La disposizione esplicita il dovere di tenere, nell'esercizio delle proprie funzioni, comportamenti corretti e moralmente integri nei confronti dei soggetti esterni.

#### *Articolo 12 - Disposizioni particolari per i dirigenti*

Dispone ai Responsabili di Uffici/Centro di Costo dando rilievo ai comportamenti da tenere nell'esercizio delle proprie funzioni. Preminente è il richiamo all'equilibrio e all'equità con i quali il dirigente deve procedere nelle attività di valutazione, di distribuzione dei carichi di lavoro, tenendo conto del bilanciamento fra il soddisfacimento delle esigenze lavorative e le esigenze professionali e familiari del personale, in modo da migliorare il grado di benessere organizzativo. Viene ribadito

l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni per l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico .

*Articolo 13 - Disposizioni particolari per i responsabili degli uffici dell'Agenzia all'estero*

Previsione particolare dedicata ai responsabili degli Uffici dell'Agenzia all'estero fermo restando l'applicabilità della normativa del DPR 62 del 2013.

*Articolo 14 - Formazione*

Riguarda le aspettative del personale nella acquisizione di maggiore professionalità dalla quale ne consegue migliore servizio reso alla collettività.

*Articolo 15 - Carriera e merito*

Riguarda la valorizzazione del merito, dell'impegno e della produttività di tutto il personale.

*Articolo 16 - Qualità dei servizi*

Riguarda la valorizzazione della buona prassi.

*Articolo 17 - Semplificazione delle procedure, decertificazione e dematerializzazione dei documenti*

Riguarda il nuovo sistema di comunicazione improntato alla digitalizzazione della PA.

*Articolo 18 - Fonti integrative del bilancio*

Riguarda la valorizzazione di fonti diverse dal bilancio quali sponsorizzazioni, servizi prestati all'utenza e liberalità.

*Articolo 19 - Rispetto dell'ambiente ed ecosostenibilità*

Riguarda la valorizzazione e promozione di più alti degli standard ambientali.

*Articolo 20 - Contributi e patrocinii*

Riguarda la possibilità che l'Agenzia riceva contributi mediante procedure trasparenti e pubbliche e conceda il proprio patrocinio per particolari manifestazioni culturali, scientifiche, umanitarie, turistiche, economiche, sportive.

*Articolo 21 - Responsabilità disciplinari e di misurazione e valutazione della performance*

Riguarda la violazione delle disposizioni contenute nel codice. La disposizione evidenzia, inoltre, che, qualora ne ricorrano le condizioni, la violazione del Codice rileva sotto il profilo della valutazione della performance individuale e nell'accertamento della responsabilità dirigenziale, amministrativa, civile o penale.

*Articolo 22 - Violazioni disciplinari*

Richiama le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sanzioni correlate a violazioni delle norme del Codice, precisa le procedure per la loro comminazione ed il rispetto della corrispettività della sanzione al grado di violazione riconosciuta.

*Articolo 23 - Pubblicità*

Riguarda la diffusione del codice agli utenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

*Articolo 24 - Norma di coordinamento*

Definisce il caso di dover ricorrere al Codice di comportamento adottato dal MAECI in caso di particolari situazioni espressamente non previste da quello dell'AICS.

*Articolo 25 - Disposizione transitoria e finale*

Definisce le disposizioni transitorie e detta disposizioni in materia di pubblicazione e divulgazione del Codice fissandone l'entrata in vigore.